



**POLIZIA LOCALE**  
**Servizio Unico Associato**  
**Unione Montana della Valle del Boite**

Albo n. \_\_\_\_\_

Ordinanza n. **148/2023**

Borca di Cadore, 27/12/2023

**OGGETTO: Ordinanza di limitazione alla circolazione su tratto stradale in Comune di Vodo di Cadore.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- SENTITA** la richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- PRESO ATTO** che i tratti stradali che portano rispettivamente in località "Fies" nonché verso località "La Forcella" nel Comune di Vodo di Cadore sono particolarmente ripidi e privi di barriere;
- CONSIDERATO** che a causa delle precipitazioni nevose avvenute con conseguente formazione di ghiaccio, la circolazione dei veicoli sulle predette strade risulta particolarmente pericolosa per i veicoli ad esclusione delle motoslitte;
- RICHIAMATO** il nuovo Regolamento per la Gestione delle Strade Comunali Extraurbane approvato con delibera di Consiglio n°26 del 29/10/2021 e in particolare l'art 9 comma 3-bis;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere di conseguenza al fine di tutelare la pubblica incolumità di persone e cose;
- VISTO** l'art.7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art.6 comma 4° dello stesso decreto legislativo;
- VISTO** l'art.6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), e in particolare l'art. 107, commi 2 e 5, secondo il quale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, disposizioni che attribuiscono agli organi politici l'adozione di provvedimenti amministrativi devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetti ai dirigenti;
- RITENUTO** pertanto, che lo scrivente organo gestionale è competente ad emettere i provvedimenti che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) attribuisce al Sindaco;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada;  
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n.267/00;

### **ORDINA**

- **L'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione delle motoslitte o veicoli assimilati autorizzati, dal giorno 27/12/2023 fino a revoca della presente e comunque non oltre il 30/04/2024, su tutto l'arco delle 24 ore e tutti i giorni della settimana, nei seguenti tratti stradali del Comune di Vodo di Cadore:**
- **Località "Salime" – Località "Fies" (confine Amministrativo con Zoppè di Cadore);**
  - **Località "Salime" – Località "La Forcella";**
  - **Località "Taulà Boni" – Località "Megnatol";**
  - **Località "La Sales-Prà da Ronco".**

L'Area Tecnico- Manutentiva del Comune di Vodo di Cadore, provvederà a posizionare tutta la prevista segnaletica stradale, atta a rendere note e ben visibili le prescrizioni di cui alla presente. Tale segnaletica dovrà essere del tipo conforme e prevista dal D.P.R. 495/1992, al fine di informare gli utenti della strada delle prescrizioni in parola;

### **AVVERTE**

Che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, applicando, a carico di eventuali inadempimenti, le sanzioni previste dalla normativa vigente;

### **MODALITÀ DI RICORSO**

A norma della Legge n°241 del 7 agosto 1990 all'articolo 3 comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n°1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

A norma del DPR n°1199 del 24 novembre 1971 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*dott. Mauro CANAIDER*